

REGOLAMENTO DI ATENEO SUI CRITERI E LE PROCEDURE PER IL RILASCIO AI PROFESSORI E AI RICERCATORI DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI ESTERNI
Art. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE
<p>1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 53 del D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e dell'art. 6 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240, i criteri e le procedure per lo svolgimento di incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri d'ufficio conferiti da soggetti pubblici e privati diversi dall'Università degli Studi di Perugia a professori e ricercatori dell'Ateneo.</p> <p>2. Ai fini del presente Regolamento il termine ricercatore si riferisce sia ai ricercatori universitari che ai ricercatori a tempo determinato; gli assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento sono equiparati ai ricercatori di ruolo.</p> <p>3. Gli incarichi e le attività disciplinati dal presente Regolamento sono suddivisi come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) attività incompatibili; b) attività soggette ad autorizzazione; c) attività soggette a comunicazione; d) attività liberamente esercitabili.
Art. 2 INCOMPATIBILITA' E INCARICHI VIETATI
<p>1. La posizione di professore e ricercatore, a tempo pieno e a tempo definito, a prescindere dal regime di impegno prescelto, è incompatibile con:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) l'esercizio del commercio, dell'industria e dell'attività imprenditoriale, fatta salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di "spin off" o di "start-up" universitari, anche assumendo in tale ambito responsabilità formali, nei limiti e secondo quanto previsto dalle norme vigenti e dall'apposito regolamento di Ateneo per la costituzione di spin-off; b) l'esercizio di attività artigianale e agricola di tipo imprenditoriale, quest'ultima come definita all'art. 1 del D.Lgs. n. 99/2004; c) l'attività di amministratore di condominio esercitata in modo continuativo e a scopo di lucro, fatta salva l'attività di amministratore se riguarda la cura di interessi propri e sempre che non si configuri come attività professionale; d) l'assunzione di rapporti di lavoro di natura subordinata, anche a tempo determinato, alle dipendenze di soggetti pubblici o privati, fatto salvo quanto previsto dall'art. 13, comma 1, del d.P.R. 382/1980 e dall'art. 7, comma 1, della l. n. 240/2010; e) la partecipazione in qualità di socio a società di persone (società in nome collettivo, società in accomandita, società semplice), con esclusione dei casi in cui la responsabilità del socio partecipante sia limitata per legge o per atto costitutivo della società, come nel caso di socio accomandante nelle società in accomandita semplice e di socio con responsabilità limitata, ex art. 2267 c.c., nella società semplice. In tali casi è richiesta l'autorizzazione ai sensi del successivo art. 3. Risulta, invece, compatibile la partecipazione quale socio a società di capitali, aventi fini di lucro, purché la stessa non comporti l'assunzione di cariche gestionali e purché la partecipazione azionaria non si ponga in posizione di controllo; f) la posizione di presidente del Consiglio di Amministrazione, di amministratore unico, direttore generale e di amministratore delegato di società di capitali (società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni) o cariche analoghe in enti a carattere lucrativo, fermo restando quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative per i professori e ricercatori universitari in materia di collocamento in aspettativa, esclusa la posizione di presidente non operativo attestata dagli atti societari e quella di consigliere di amministrazione senza deleghe operative di società di capitali, dietro autorizzazione ai sensi dell'art. 3;

g) l'esercizio di attività libero-professionali e di lavoro autonomo, a eccezione dei professori e ricercatori in regime di impegno a tempo definito, purché per questi ultimi non si determinino situazioni concorrenziali o di conflitto di interessi con l'Università degli Studi di Perugia ai sensi del successivo art. 7. Sono da considerare attività libero professionali quelle prestate a favore di terzi in forma individuale o partecipando ad associazioni o società professionali non rientranti nei compiti e doveri istituzionali, che presuppongono l'iscrizione ad albi professionali o registri abilitanti e che rivestono il carattere della continuità e/o abitudine.

h) le attività, ivi comprese quelle rientranti nelle ipotesi di deroga dall'autorizzazione di cui agli artt. 3, 4 e 5 del presente Regolamento, che possano arrecare pregiudizio all'espletamento dell'attività istituzionale di didattica, di ricerca e gestionale o al prestigio e all'immagine dell'Ateneo ovvero che possano determinare una situazione concorrenziale o di conflitto di interessi, anche potenziale, con l'Ateneo;

i) l'attività formativa, didattica o di assistenza didattica, finalizzata alla preparazione degli esami universitari, a favore di società, enti od organismi esterni all'Ateneo che prestino servizi a pagamento per gli studenti.

2. Non costituisce esercizio di attività imprenditoriale il ricoprire la posizione di amministratore o di presidente di fondazioni, associazioni o di altri enti senza fini di lucro. Tali attività devono essere esercitate, ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento, senza conflitto di interessi con l'Ateneo.

3. Nell'esercizio delle attività non è consentito l'utilizzo di mezzi, beni e attrezzature di proprietà dell'Ateneo e di cui si dispone per ragioni d'ufficio o che si svolgono nei locali dell'ufficio, salvo che non sia espressamente autorizzato nell'ambito delle norme o richiesto dalla natura dell'incarico conferito.

4. Ai fini della valutazione della compatibilità di incarichi esterni relativi a docenti a tempo pieno titolari di Partita IVA, i medesimi sono tenuti a presentare con cadenza trimestrale apposita dichiarazione indicante l'elenco delle attività svolte in regime IVA e attestante il carattere di occasionalità delle stesse.

5. Ai professori e ricercatori che svolgono funzioni assistenziali si applicano le disposizioni vigenti in materia di rapporti, anche convenzionali, tra Università e Strutture del Servizio Sanitario Nazionale.

6. Le incompatibilità di cui al presente articolo persistono anche in caso di collocamento in aspettativa del professore o del ricercatore, laddove non derogate dalle vigenti disposizioni normative.

7. Al di fuori dei casi nei quali è previsto lo svolgimento di attività professionale, non è consentito assumere incarichi extraistituzionali che, considerati complessivamente nell'ambito dell'anno solare, determinino la sussistenza di un'attività distinta e prevalente sul piano dell'impegno orario rispetto a quella di cui al ruolo universitario. Per i docenti con impegno a tempo definito la valutazione degli interessi prevalenti viene effettuata in relazione al regime di impegno.

Art. 3

ATTIVITÀ SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE

1. I professori ed i ricercatori in regime di impegno a tempo pieno possono svolgere gli incarichi di seguito elencati, previa autorizzazione, avuta considerazione in particolare della compatibilità dell'impegno richiesto per l'incarico con lo svolgimento dei compiti istituzionali, del verificarsi di situazioni di incompatibilità e di conflitto di interessi, come altresì disposto dal successivo articolo 7:

a) la partecipazione in qualità di socio accomandante nella società in accomandita semplice e di socio con limitazione di responsabilità ai sensi dell'art. 2267 codice civile nella società semplice;

b) cariche verticistiche e partecipazione agli organi di gestione o controllo di Fondazioni, anche bancarie e di enti non aventi finalità di lucro;

c) incarichi istituzionali presso enti e società con scopo di lucro, su designazione di enti

e soggetti privati, purché riconducibili alla figura del presidente non operativo o dell'amministratore non esecutivo e indipendente ai sensi dell'art. 147-ter, comma 4, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (T.U. dell'intermediazione finanziaria). Nelle società di persone e di capitali non quotate possono essere autorizzati gli incarichi di amministrazione senza deleghe e non esecutivi, con caratteristiche analoghe alla figura del presidente non operativo o dell'amministratore indipendente. In ogni caso deve essere predefinita la durata dell'autorizzazione, anche in coerenza con il carattere di indipendenza proprio dell'incarico;

d) incarichi di componente dell'organo con funzione di controllo ovvero di organismi ispettivi e di vigilanza presso enti pubblici e privati, nonché incarichi, per designazione di Pubbliche Autorità, nell'ambito dei poteri di vigilanza loro attribuiti da leggi o regolamenti;

e) incarichi presso enti o organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, enti e organismi di rilevanza sovranazionale e internazionale, autorità amministrative indipendenti e di garanzia, salvo quanto disposto dalla vigente normativa;

f) incarichi conferiti per lo svolgimento di compiti gestionali e senza vincolo di subordinazione presso Enti pubblici o privati o società senza scopo di lucro, purché non si determinino situazioni di incompatibilità o di conflitto di interesse con l'Ateneo;

g) incarichi direttivi e gestionali nell'ambito di società aventi caratteristiche di spin-off promosse dall'Università di Perugia, quali le cariche di presidente del consiglio di amministrazione, amministratore unico, direttore generale, amministratore delegato, componente del consiglio d'amministrazione con o senza deleghe operative e gestionali, fatte salve le incompatibilità previste dal regolamento di ateneo sugli spin off.

Relativamente al personale proponente la costituzione di tali società, aventi caratteristiche di spin-off universitarie dell'Università di Perugia, l'autorizzazione a svolgere gli incarichi direttivi e gestionali è rilasciata all'atto dell'approvazione della proposta di spin-off;

h) incarichi retribuiti per attività di ricerca e consulenza scientifica presso enti pubblici o privati aventi caratteristiche di non occasionalità, purché senza vincolo di subordinazione;

i) incarichi retribuiti conferiti e regolamentati nell'ambito di convenzioni stipulate tra l'Ateneo ed enti diversi;

j) incarichi retribuiti e gratuiti di insegnamento presso altro Ateneo o istituzione pubblica o privata svolti a qualsiasi titolo nell'ambito di corsi di studio di primo, secondo o terzo livello e comunque non riconducibili alle attività di cui all'art. 5 comma 1 lett. c), ivi compresi gli incarichi di direzione e/o di coordinamento di Master e Corsi di Alta Formazione, nel numero massimo di ore per anno accademico pari o inferiore al 70% del numero di ore di didattica frontale di cui il docente risulta titolare nello stesso anno accademico presso l'Università degli Studi di Perugia. Detti incarichi sono autorizzabili esclusivamente per i Professori di I e di II fascia e per i Ricercatori Universitari a tempo indeterminato.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato:

- al fatto che agli stessi sia stata affidata, nell'anno accademico in corso al momento della presentazione della richiesta, attività didattica frontale ai sensi dell'art. 6 comma 4 L. n. 240/2010. Qualora tale requisito non sia integrato, l'autorizzazione può essere concessa ove risulti che la mancata attribuzione non sia ascrivibile a volontà dell'interessato. In tal caso il numero massimo di ore per anno accademico non può superare il limite di 84 ore;

- in aggiunta a quanto precede, qualora l'incarico di insegnamento sia da svolgersi presso una Università non statale legalmente riconosciuta o una Università telematica, alla stipula di convenzione con l'Università degli Studi di Perugia.

k) incarichi retribuiti e gratuiti di insegnamento presso Università straniere o altri Enti o Istituzioni di ricerca stranieri, fino a un impegno massimo di 6 mesi annui, anche non continuativi, purché non determinino situazioni concorrenziali o di conflitto d'interesse con l'Ateneo o comportino detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali

loro affidate; per impegni superiori ai 6 mesi annui, tale attività può essere autorizzata solo previa stipula di apposita convenzione tra l'Ateneo e l'Istituzione straniera interessata, della durata minima di un anno e rinnovabile fino ad un massimo di cinque anni consecutivi. Non possono essere autorizzati pur in presenza di convenzione professori e ricercatori dell'Ateneo la cui presenza nell'organico è indispensabile ai fini del possesso dei requisiti di docenza di cui al D.M. 22 ottobre 2004, n. 270. Nelle ipotesi di attività autorizzabile ai sensi della presente lettera k) per il periodo di durata della convenzione non potranno stipularsi altre convenzioni per l'utilizzo del medesimo professore o ricercatore dell'Ateneo, né potranno avviarsi procedure finalizzate alla copertura delle attività ordinariamente poste a suo carico. Gli incarichi di cui alla presente lettera sono autorizzabili esclusivamente per i Professori di I e di II fascia e per i Ricercatori Universitari a tempo indeterminato.

l) incarichi retribuiti di arbitro, segretario e consulente tecnico salvo quanto previsto all'articolo 4, comma 1, lettera b);

m) incarichi retribuiti di certificazione, di collaudo statico, tecnico, tecnico-amministrativo, purché non configurabili come esercizio della libera professione;

n) incarichi retribuiti di interprete e traduttore;

o) partecipazione retribuita a organi collegiali di consulenza tecnico scientifica dello Stato, degli enti pubblici e a

partecipazione pubblica, degli enti di ricerca e cultura in genere. Tra tali attività rientrano la partecipazione a comitati tecnici, commissioni di gara e di concorso fatta eccezione per quelle di cui all'art. 4 co. 1 lett. d) e 5 co. 1 lett. f), nonché l'attività di componente di nuclei di valutazione;

p) attività retribuite svolte nell'ambito di società aventi caratteristiche di spin-off dell'Università di Perugia da parte di personale dell'Ateneo non proponente lo spin-off, fatto salvo il divieto di rapporto di lavoro

di tipo subordinato e nei limiti di quanto previsto dal regolamento di Ateneo sugli spin-off;

q) ogni altro incarico anche con retribuzione, svolto al di fuori dei propri compiti istituzionali, non espressamente disciplinato dal presente articolo e salvo quanto previsto dagli articoli 4 e 5, previa verifica delle situazioni di incompatibilità e di conflitto di interesse di cui agli articoli 2 e 7. Sono da considerare incarichi retribuiti tutte le attività e gli incarichi, anche di natura occasionale, non compresi nei compiti e doveri d'ufficio, per i quali viene percepito un compenso anche sotto forma di gettone di presenza.

2. In caso di distacco, fuori ruolo o aspettativa trova applicazione quanto disposto dall'art. 53, comma 10, D.Lgs. n. 165/2001

Art. 4

ATTIVITÀ SOGGETTE A COMUNICAZIONE PREVENTIVA

1. I professori e i ricercatori a tempo pieno, fatto salvo il rispetto dei loro obblighi istituzionali e di quanto previsto dai Regolamenti dell'Ateneo, possono svolgere liberamente, sia a titolo gratuito che oneroso, con obbligo di comunicazione preventiva le seguenti attività:

a) attività di collaborazione scientifica e di consulenza di carattere scientifico aventi caratteristica di occasionalità e non continuità, non coincidente in ogni caso con attività libero-professionali;

b) perizie, consulenze e altri incarichi ove la nomina provenga dall'Autorità Giudiziaria, purché non configurabili come esercizio della libera professione; arbitrati e attività di segretario del collegio arbitrale ove la nomina provenga da altri enti pubblici o dall'Autorità Giudiziaria;

c) attività di collaborazione scientifica, resa in qualità di esperto, in consigli scientifici degli enti di ricerca o in *advisory boards*;

d) partecipazione a commissioni di concorso per l'abilitazione scientifica nazionale oppure commissioni relative agli esami di stato per l'abilitazione professionale;

e) incarichi soggetti ad autorizzazione di cui al precedente articolo 3, co. 1, lettere h), i), l), m), n), o), p), svolti a titolo gratuito fatto salvo il mero rimborso delle spese documentate di viaggio, vitto e alloggio.

Art. 5

ATTIVITÀ LIBERAMENTE ESERCITABILI

1. I professori e i ricercatori, fatto salvo il rispetto degli obblighi istituzionali, possono espletare senza necessità di autorizzazione e comunicazione preventiva i seguenti incarichi, pur se comportanti la corresponsione di emolumenti e sempre che, per i soli professori e ricercatori in regime di impegno a tempo pieno, non siano riconducibili per abitudine, sistematicità e continuità ad attività libero professionali prevalenti:

a) attività pubblicistiche ed editoriali, quali la collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, o comunque attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale;

b) partecipazioni a convegni, conferenze e seminari in qualità di relatori;

c) lezioni e seminari di carattere occasionale, non configurabili come insegnamenti o moduli didattici universitari dell'Ateneo o di altre Università, anche straniere;

d) attività di formazione diretta ai dipendenti della Pubblica Amministrazione;

e) attività di valutazione e referaggio;

f) partecipazione a commissioni di concorso presso Università ed Enti di ricerca, nonché a commissioni ministeriali, eccettuate le commissioni di cui all'articolo 4, c. 1, lettera d) del presente Regolamento;

g) attività di carattere artistico o sportivo, purché non svolte a titolo professionale;

h) incarichi per il cui svolgimento il professore o il ricercatore è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;

i) attività svolte nell'ambito di società aventi caratteristiche di spin-off universitarie dell'università di Perugia da parte di personale proponente lo spin-off, secondo le modalità previste dal regolamento di Ateneo in materia di spin-off.

Art. 6

PROCEDURA PER LA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE

1. La richiesta di autorizzazione deve essere presentata dal professore o ricercatore interessato al Direttore del Dipartimento 10 giorni precedenti la prima seduta utile del Consiglio di Dipartimento, utilizzando l'apposito modello.

2. La richiesta deve contenere:

a) l'indicazione del cognome e nome del professore o ricercatore interessato;

b) l'indicazione del Dipartimento di appartenenza;

c) l'indicazione della denominazione, natura del soggetto (pubblico o privato; persona fisica o giuridica), eventuale ragione sociale, indirizzo o sede legale, codice fiscale o partita IVA del soggetto

che intende conferire l'incarico;

d) l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e la descrizione della relativa attività;

e) l'indicazione delle modalità di svolgimento: tempi, luoghi, data del conferimento, durata e impegno previsto;

f) l'indicazione del compenso, previsto o presunto;

g) la documentazione ritenuta utile dall'interessato, compresa la proposta di incarico se disponibile;

h) la dichiarazione, assunta dal professore o ricercatore sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, dell'inesistenza di qualunque conflitto di interesse con l'Università di Perugia, della compatibilità dell'incarico medesimo con l'adempimento degli impegni derivanti dalla programmazione delle attività didattiche e di ricerca del Dipartimento di appartenenza e assunti per il periodo previsto per lo svolgimento dell'incarico, nonché dell'inconfigurabilità, per effetto dell'incarico per il quale viene richiesta l'autorizzazione,

di un centro di interessi prevalenti, anche in termini di impegno orario, extra-universitario;

i) la dichiarazione di impegno a comunicare all'Ateneo ogni variazione dei dati contenuti nella richiesta autorizzata;

j) l'impegno assunto dal professore o ricercatore che l'attività extraistituzionale non comporterà costi per le strutture universitarie, né l'utilizzo di risorse umane, logistiche e strumentali dell'Ateneo.

3. Per le richieste di autorizzazione il Consiglio del Dipartimento, in composizione limitata ai professori e ricercatori, valutata la compatibilità dell'incarico con la preminenza degli impegni derivanti dalla programmazione delle attività didattiche e di ricerca del Dipartimento di afferenza, formula il proprio parere al Rettore per il rilascio dell'autorizzazione.

4. In caso di urgenza il Direttore di Dipartimento è autorizzato a procedere alla valutazione della compatibilità dell'incarico con proprio decreto soggetto a ratifica nella prima seduta utile del Consiglio di Dipartimento.

5. Sulla richiesta di autorizzazione provvede quindi il Rettore, previo parere vincolante del Senato Accademico.

6. L'inquadramento del rapporto scaturente dall'incarico sotto i profili fiscale e previdenziale o comunque in relazione all'osservanza di norme imperative, ricade nella piena autonomia ed esclusiva responsabilità del richiedente.

Art. 7

CONFLITTO DI INTERESSE E DIVIETO DI CONCORRENZA

1. I professori e i ricercatori, indipendentemente dal regime di impegno prescelto, non possono svolgere, neppure indirettamente, incarichi che possano determinare una situazione concorrenziale o di conflitto di interesse con l'Università degli Studi di Perugia; essi non possono svolgere attività extra-istituzionali che possano comportare in concreto detrimento alle attività didattiche, scientifiche e gestionali istituzionalmente loro spettanti.

2. Le eventuali situazioni di conflitto di interesse o di possibile concorrenzialità con l'Ateneo, sia effettive che potenziali, devono essere dichiarate all'atto della richiesta di autorizzazione, e se manifestatesi successivamente, tempestivamente comunicate dall'interessato al Rettore, il quale valuterà la situazione in concreto, anche in relazione alla posizione e alle funzioni esercitate dal professore o dal ricercatore, ai fini del rilascio o della revoca della eventuale autorizzazione allo svolgimento dell'incarico o dell'attività.

3. I professori ed i ricercatori non possono in ogni caso assumere incarichi di rappresentanza e difesa nelle controversie contro l'Ateneo o gli Enti controllati dall'Ateneo o incarichi di consulenza tecnica delle parti avversarie nei contenziosi nei quali l'Ateneo, o gli Enti controllati dall'Ateneo, sono controparte.

4. Ai professori ed ai ricercatori, indipendentemente dal regime di impegno prescelto, è fatto divieto di svolgere attività di collaborazione o consulenza o comunque attività formativa, didattica o di assistenza didattica a favore di società, enti o organismi che prestino servizi a pagamento per gli studenti per la preparazione di esami universitari, di assistenza per la redazione di tesi e progetti, di tutorato o attività finalizzate al completamento dei curricula degli studi universitari.

5. Gli organi di governo dell'Ateneo possono periodicamente individuare categorie e tipologie di incarichi che, per la loro natura o per le caratteristiche del committente, determinano una situazione concorrenziale o di conflitto di interesse con l'Università degli Studi di Perugia.

6. Con riferimento ai professori e ricercatori integrati in assistenza presso Strutture Sanitarie, l'Ateneo individua le situazioni di conflitto di interessi relative allo svolgimento di incarichi extraistituzionali, anche valutando l'assetto delle attività assistenziali nell'Azienda sanitaria di riferimento e nel rispetto di quanto previsto nelle rispettive convenzioni.

Art. 8
CONTROLLI E SANZIONI

1. In caso di svolgimento di incarichi soggetti a preventiva autorizzazione senza che questa sia stata rilasciata, salve le più gravi sanzioni anche di natura disciplinare, i relativi compensi sono versati, ai sensi dell'articolo 53, comma 7 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al Bilancio dell'Ateneo a cura del soggetto erogante o, in difetto, dal percettore.
2. In caso di svolgimento di incarichi soggetti a preventiva comunicazione senza che questa sia stata effettuata, la violazione rileva sotto il profilo disciplinare.
3. Nel caso in cui il Rettore accerti che è in corso di svolgimento un incarico incompatibile ai sensi del presente Regolamento, diffida formalmente e in via preliminare il docente affinché, entro il termine perentorio di 15 giorni dalla segnalazione, ponga fine alla situazione di incompatibilità o di irregolarità, fatta salva l'azione disciplinare, come previsto dall'Art. 15 del DPR 382/1980.
4. I Direttori dei Dipartimenti di afferenza dei professori e dei ricercatori vigilano sull'osservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento e hanno altresì l'obbligo di segnalare tempestivamente al Rettore qualsiasi ipotesi di violazione della vigente normativa e delle norme contenute nel presente regolamento.
5. L'Ateneo procede a effettuare controlli in ordine al rispetto da parte dei professori e ricercatori degli obblighi a loro carico.

Art. 9
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Il presente Regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione all'Albo pretorio on line di Ateneo.
2. Le autorizzazioni già concesse alla data di entrata in vigore del presente Regolamento si intendono confermate fino alla scadenza degli incarichi, i procedimenti autorizzatori in essere alla data di entrata in vigore del presente Regolamento soggiacciono alla normativa regolamentare previgente.
3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni dell'articolo 53 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dell'art. 6 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ogni altra norma dell'ordinamento in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi retribuiti.
4. Resta fermo il rispetto della vigente normativa in materia di limiti di cumulo degli emolumenti percepiti dai pubblici dipendenti da parte del proprio datore di lavoro o da altre amministrazioni pubbliche.
5. Il presente Regolamento abroga il "Regolamento sugli incarichi esterni a professori e ricercatori universitari a tempo pieno" emanato con D.R. 1689 del 22 settembre 2003 e ss.mm. e il "Regolamento per la concessione di nulla osta allo svolgimento di attività di docenza esterna all'Ateneo di appartenenza" emanato con D.R. n. 1273 del 18 giugno 2008 e ss.mm.